



ISTITUTO
FERRARIS—PANCALDO
istituto di istruzione secondaria superiore

Regolamento di Istituto

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 9-9 DEL 12-02-2015

In vigore dal giorno 13-02-2015

Premessa

Il presente regolamento dell'I.I.S. "Ferraris Pancaldo" fa riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla normativa vigente; accoglie quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli Studenti" (D.P.R. 249 del 24/06 1998, D.P.R. 235 del 21-11-2007 e Nota Ministeriale 31-07-2008), e promuove, in corresponsabilità con le famiglie ed in sinergia con il territorio, i diritti di autonomia e di cittadinanza di ciascuno studente.

E' altresì parte integrante dei compiti della scuola essere luogo di formazione civile e guidare gli studenti a conoscere, valutare, favorire, valorizzare l'interesse dei giovani per la dimensione sociale, sia attraverso lo studio delle materie scolastiche, sia mettendo a loro disposizione i suoi locali in orario pomeridiano per approfondire i problemi della società e della scuola da loro più sentiti e sperimentare le modalità e gli strumenti con cui è possibile partecipare attivamente alla vita democratica.

A seguito dell'alto compito istituzionale che ha la Scuola nella formazione del cittadino e della conseguente responsabilità di servizio pubblico nei confronti della collettività le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna.

Le norme che seguono hanno quindi lo scopo di favorire la realizzazione di tali obiettivi, stimolando l'autostima, la partecipazione democratica nel rispetto dei diritti e nell'applicazione dei doveri di ciascuno; tra il Dirigente, gli Insegnanti, gli Studenti, i Genitori e il Personale non docente si auspicano rapporti di dialettica democratica, solidarietà e rispetto della dignità di ciascuno.

Tutti i soggetti operanti nella scuola (dal Dirigente agli insegnanti e agli allievi) dovranno perseguire il fine del raggiungimento degli obiettivi educativi-formativi in osservanza degli impegni programmatici fissati dagli Organi Collegiali per quanto riguarda tutte le attività programmate dall'Istituto.

Da queste premesse discendono, per tutti, i doveri di:

1. puntualità e rispetto dell'orario;
2. rispetto della dignità della persona;
3. partecipazione e frequenza delle lezioni;
4. diligenza intesa come assiduità e costanza di impegno nel lavoro scolastico;
5. partecipazione al lavoro didattico-formativo anche attraverso l'impegno programmato negli Organi Collegiali.

Al fine di realizzare le linee guida ed i principi sopra elencati, vengono definiti i diritti e i doveri di tutti gli attori della struttura scolastica, con particolare riferimento agli studenti, quali soggetti centrali di tutta l'attività didattica.

Diritti dello studente

L' allievo ha diritto:

- ad una scuola organizzata e gestita in funzione del suo diritto di formazione e di istruzione;

- a partecipare agli organi collegiali previsti dalle vigenti disposizioni;
- a riunirsi in assemblea per dibattere temi di interesse comune ed in particolare per esprimere la propria opinione sul regolamento di Istituto, sull'organizzazione del servizio scolastico e sulla gestione della scuola;
- ad un'informazione adeguata sul funzionamento della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi sulla sicurezza e su tematiche di area disciplinare, interdisciplinare e dipartimentale;
- a ricevere una valutazione corretta e trasparente predefinita in apposita tabella di valutazione - con indicatori e scala numerica di voti - approvata dai consigli di classe ed adottata da ciascun docente;
- ad un insegnamento efficace, coerente con l'indirizzo scelto;
- a ricorrere contro eventuali sanzioni disciplinari come previsto dalla normativa vigente.

Doveri dello studente

Gli studenti dovranno:

- Rispettare e valorizzare la propria e l'altrui persona e personalità, collaborando attivamente con le altre componenti della comunità scolastica, riconoscendo e rispettando l'azione degli insegnanti, del personale ATA, del Dirigente Scolastico.
 - Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività scolastiche programmate e/o liberamente scelte e impegnarsi nello studio.
 - Osservare diligentemente l'orario di tutte le lezioni e impegnarsi per migliorare la propria condizione culturale ed acquisire le competenze proprie dell'indirizzo prescelto.
 - Non compromettere, non interrompere, non limitare con il proprio comportamento l'attività didattica e l'organizzazione scolastica
 - Non ledere diritti di altri durante l'intera permanenza a scuola: a tale proposito, anche il fumo e l'uso non autorizzato di dispositivi elettronici è da considerarsi lesivo dell'altrui diritto ad un ambiente salubre e ad uno svolgimento indisturbato delle attività
 - Giustificare le assenze delle lezioni da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci ovvero personalmente dall'alunno se maggiorenne. In proposito è facoltà del coordinatore di classe effettuare controlli telefonici in riferimento ad assenze di ogni allievo e mantenere rapporti telefonici con la famiglia in caso di irregolare frequenza.
 - Osservare i doveri indicati dallo statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato nel 2007 (DPR 248/99 e 2007, artt. 4/5bis), pena l'erogazione delle sanzioni disciplinari: ammonizione, nota sul registro, informazione alla famiglia, sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla scuola, espulsione dall'Istituto. Allo studente per il quale è proposta una sanzione, saranno contestati gli addebiti e va consentito di giustificarsi anche per iscritto o producendo prove e testimonianze a lui favorevoli. Si veda in tal senso il regolamento di disciplina.
 - Affrontare le verifiche e condividere le valutazioni che il processo educativo-formativo richiede e contribuire al conseguimento del proprio successo negli studi.
 - Partecipare alla vita della scuola con spirito democratico ed impegnarsi affinché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di pregiudizio e di violenza; rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e le regole di civile convivenza.

- Rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune e condividere la responsabilità di rendere accoglienti gli ambienti scolastici e di averne cura. In tal senso gli studenti formulano proposte e soluzioni migliorative al Consiglio d'Istituto attraverso i propri rappresentanti.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai responsabili a livello di Istituto e dei singoli laboratori.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti didattici ed a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio dell'Istituto.

Al fine di garantire all'intera collettività scolastica il raggiungimento di tutti gli obiettivi elencati in premessa attraverso una attività didattica programmata e regolare, in un ambiente sereno, sono state declinate delle linee guida comportamentali, che identificano quattro macro aree di fondamentale importanza per la vita scolastica, ovvero: ACCESSIBILITA', SICUREZZA, RISERVATEZZA, DANNI AGLI AMBIENTI E ALLE COSE, raggruppate in articoli contrassegnati con le lettere A, B, C, D, E, facenti parte a tutti gli effetti del regolamento di Istituto.

Tali linee guida servono a garantire il rispetto reciproco e ad assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale e la cultura del rispetto reciproco che ci accomuna.

ACCESSIBILITÀ

Art. A

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal Dirigente Scolastico su loro richiesta.

Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.

Gli studenti sono affidati al personale della Scuola dall'entrata nell'edificio all'uscita.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal Dirigente o da persone da lui delegate.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

La Scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti e ai regolamenti citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale.

Art. B

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal Dirigente e accompagnati dal personale della Scuola.

La Scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone o cose.

SICUREZZA

Art. C

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.

RISERVATEZZA

Art. D

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere in rete immagini o a diffonderle su sistemi di comunicazione multimediale.

DANNI AGLI AMBIENTI E ALLE COSE

ART. E

Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature, sempre avendo presente che i relativi costi sono sostenuti dai cittadini italiani attraverso le tasse. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare chi li ha eventualmente danneggiati ad assumersi le proprie responsabilità.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Ingresso studenti

Art. 1

1. La vigilanza è normata dal Regolamento di Vigilanza. In particolare la vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante già nei cinque minuti prima del suono della campana di inizio delle lezioni. In assenza del docente sarà cura del personale ausiliario informare rapidamente la presidenza ed attuare la vigilanza in attesa dell'arrivo del docente designato.
2. Per la scuola l'obbligo di sorveglianza sorge con l'ingresso nell'edificio scolastico. Gli alunni in attesa dell'inizio delle lezioni, possono sostare nello spazio antistante l'ingresso della scuola. È vietato attendere l'inizio delle lezioni nelle aree destinate a parcheggio e negli spazi di transito veicoli.
3. L'istituto non risponde della vigilanza sugli alunni negli spazi esterni all'edificio scolastico, incluso l'atrio antistante le porte di ingresso, cortili, parcheggi, strade interne. Non risponde prima e dopo il termine delle lezioni e delle attività previste per ogni studente. Non risponde prima o dopo l'orario comunicato attraverso diario o libretto in deroga all'orario stabilito.
4. Il locale destinato dall'Ente proprietario ad uso bar è accessibile solo dall'esterno e pertanto non soggetto alla vigilanza del personale scolastico.
5. A partire dal suono del primo campanello, gli alunni possono accedere all'edificio dalle porte a loro riservate e recarsi nelle proprie aule in modo ordinato; l'inizio delle lezioni viene segnalato da un secondo suono del campanello.
6. Gli insegnanti della prima ora attendono gli alunni nelle rispettive aule con compito di accoglienza e vigilanza.

Art.2

1. E' richiesta la puntualità alle lezioni.
2. In caso di ritardi a carattere continuativo dovuti a cause di forza maggiore (quali particolari orari di mezzi di trasporto pubblici), il Dirigente Scolastico, valutate le ragioni presentate per iscritto dalla famiglia, può disporre permessi di ingressi posticipati e uscite anticipate, che verranno immediatamente revocati se l'allievo dotato di tale permesso si servirà di mezzi propri (e non pubblici con precisi orari) per raggiungere o lasciare la scuola.

Svolgimento delle lezioni

Art. 3

1. Durante le lezioni l'alunno deve restare nell'aula al proprio posto. Tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti.
2. Previa autorizzazione del docente, gli alunni potranno uscire (tassativamente uno per volta) per accedere ai servizi.
3. E' compito dei docenti vigilare sulle frequenti richieste di uscita dall'aula durante la mattinata, e di riferire in Consiglio di Classe o al Consiglio di Disciplina.

Art.4

Rientrano a tutti gli effetti nel tempo scuola le ore integrative pomeridiane, organizzate dall'Istituzione scolastica. Questa offerta formativa integrativa rappresenta una occasione di personalizzazione del curricolo scolastico di ogni singolo allievo e vede impiegate ingenti risorse della Scuola in quanto rappresenta un collegamento concreto e reale con il tessuto sociale, Istituzionale e produttivo del territorio.

Art. 5

1. Durante i cambi d'ora e l'intervallo, le finestre delle aule devono restare chiuse.
2. L'uscita dalle aule/laboratori, al termine dell'ultima ora di lezione, deve avvenire in modo ordinato e solo dopo lo squillo finale del campanello.

Art.6

Gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica devono attendere che il docente di religione o chi lo sostituisce entri in classe, dopo di che coloro che hanno optato per lo studio individuale o attività alternativa si recheranno nei locali indicati; nel caso in cui si tratti dell'ultima ora di lezione coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, i cui genitori hanno richiesto l'uscita anticipata, dovranno lasciare l'edificio scolastico dopo il suono della campana di inizio dell'ultima ora.

Art.7

Non è consentito agli allievi l'accesso alla sala insegnanti per il prelievo di registri o altro materiale dai cassetti personali degli insegnanti: solo il personale della scuola può assolvere tale compito.

Art. 8

1. Ogni allievo deve portare a scuola solo quanto è necessario per seguire con profitto le lezioni.
2. Si raccomanda ad ogni studente e studentessa la cura della persona dal punto di vista igienico, nonché un abbigliamento che, pur nell'attenzione di mode e stili molteplici, tenga conto di un senso di comune decenza e gusto. In particolare non è consentito l'uso di abbigliamento tipicamente "da spiaggia". Particolare rilevanza ha il linguaggio, che deve essere corretto ed appropriato al contesto scolastico.
3. L'Istituto non risponde di beni, libri ed oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.
4. Nei cambi d'ora, o in caso di assenza del docente, gli allievi non possono allontanarsi dall'aula e devono tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi che già hanno lezione.
5. Gli spostamenti degli allievi, da e verso laboratori, palestra, biblioteca, devono avvenire in silenzio per non disturbare le altre classi e in presenza del docente, il quale, al termine della lezione, ricondurrà la classe nella propria aula. A tale scopo si richiede l'autodisciplina degli alunni e la collaborazione di tutto il personale docente o non docente.

Art. 9

Gli allievi non possono invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.

Art. 10

1. In caso di infortunio deve essere immediatamente richiesto l'intervento degli Addetti al Primo Soccorso della scuola e se il caso lo richiede, l'intervento del 118.
2. Verrà inoltre avvisata la famiglia e fatta l'opportuna segnalazione alla segreteria e al Dirigente Scolastico.
3. In caso di infortunio rilevato successivamente dalla famiglia, la stessa deve immediatamente informare la scuola per iscritto.

Ambiente e beni scolastici

Art. 11

1. Tutti gli utenti dell'edificio scolastico sono tenuti al rispetto di persone, arredi e materiali per la salvaguardia del patrimonio della scuola e per l'igiene.
2. Il corretto uso di laboratori, officine, biblioteche, aule speciali e palestre è regolamentato da norme specifiche.
3. All'inizio dell'anno scolastico, gli allievi, gli insegnanti e i collaboratori scolastici prendono atto dello stato dell'aula, dei suoi arredi e dotazioni.
4. Ogni danno rilevato e quantificato deve essere risarcito da chi ne è responsabile, secondo procedura interna, ed è punito ai sensi del Regolamento di Disciplina.

Art. 12

1. Gli alunni sono invitati a non depositare e a non dimenticare nei locali della scuola oggetti personali di qualsiasi tipo o denaro, la cui sorveglianza e custodia è affidata alle cure e alle responsabilità personali di ciascun alunno.
2. L'Istituto non è responsabile di oggetti o denaro lasciati incustoditi nei locali e negli ambiti di pertinenza della scuola.

Divieto di fumo

Art. 13

1. E' fatto assoluto divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto: il divieto riguarda tutto il personale
2. docente e non docente, gli studenti, i loro genitori e tutti coloro che si trovino all'interno dell'istituto.
3. Ai trasgressori saranno comminate, secondo procedura interna, le sanzioni previste dalla legge.
4. E' inoltre vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche al quale viene ricondotta la medesima sanzione prevista per le "sigarette tradizionali".

Uso del telefono cellulare

Art.14

1. Durante le ore di lezione è vietato agli studenti l'uso del telefono cellulare e dispositivi elettronici in genere, salvo autorizzazione da parte del docente.
2. Occorre distinguere tra due livelli di gravità dell'infrazione da parte degli allievi:
 - a. uso e funzionamento del cellulare come forma di distrazione e disturbo delle lezioni;
 - b. uso e funzionamento del cellulare in grado di fornire aiuti nello svolgimento delle prove.
 - c. Per i due casi, sono previste diverse sanzioni nel Regolamento di Disciplina.

Intervallo

Art. 15

1. L'intervallo deve avvenire sotto la sorveglianza dei docenti e del personale ATA in servizio, secondo il piano di sorveglianza predisposto.
2. Durante l'intervallo gli allievi possono fermarsi nei corridoi senza provocare disturbo e disordine; al suono del campanello devono rientrare sollecitamente nelle rispettive classi.
3. Il Dirigente Scolastico può autorizzare lo svolgimento dell'intervallo in cortile con adeguata sorveglianza a carico di personale docente. Tale opportunità potrà essere revocata dal Dirigente Scolastico qualora ne ravveda la necessità.

Bar

Art. 16

In linea di massima, il personale dell'istituto non può accedere al bar in orario di servizio. In particolare: il personale ATA può accedervi una volta per turno durante il servizio, per il tempo strettamente necessario alla consumazione, avendo preventivamente verificato che la momentanea assenza non incida sul servizio; i docenti non possono accedere al bar con gli studenti durante le ore di lezione.

Art.17

Gli studenti non possono accedere al bar (che è situato in un locale esterno all'Istituto) dopo l'inizio delle lezioni e prima del termine delle stesse.

Assemblee

Art. 18

La scuola garantisce e favorisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento, che deve essere approvato dall'assemblea stessa durante la prima seduta dell'anno e deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
2. Nella stessa sede saranno nominati un presidente ed un segretario (entrambi maggiorenni); il segretario verbalizzerà la seduta.
3. L'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal presidente eletto dall'assemblea stessa.

Art. 20

1. Ogni richiesta di assemblea deve essere accompagnata dall'Ordine del Giorno con i diversi punti in discussione.
2. Durante le assemblee di classe, i due studenti rappresentanti di classe svolgeranno la funzione, rispettivamente, di presidente e di segretario verbalizzante della seduta.

Art. 21

Le assemblee possono aver luogo, previa autorizzazione, una volta al mese, per non più di due ore (assemblee di classe) o nel limite delle ore di lezione di una giornata (assemblee di istituto), avendo cura di non interessare più volte le stesse discipline o lo stesso giorno della settimana.

Art. 22

1. I docenti in servizio nelle classi devono essere presenti alle assemblee di istituto, garantendo la necessaria sorveglianza, devono intervenire in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle attività.
2. Durante le assemblee di classe, i docenti in servizio sono responsabili della sorveglianza e del regolare svolgimento delle assemblee.

Art. 23

Il comitato studentesco può richiedere di riservare le ore previste per le assemblee ad attività di seminario o a lavori di gruppo fino ad un massimo di due mattinate.

Libretto personale, assenze, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni

Art. 24

1. Il presente articolo è valido per tutti gli alunni fino alla fine dell'anno scolastico 2014-2015, dall'anno 2015-2016 il registro elettronico subentrerà a tutte le comunicazioni scritte scuola-famiglia. Tutti gli allievi e i loro genitori riceveranno, all'atto dell'iscrizione, le credenziali per l'accesso al servizio di registro elettronico.
2. Il presente articolo continuerà ad avere validità dall'anno scolastico 2015-2016 solo per gli alunni e le famiglie che produrranno domanda scritta, all'atto dell'iscrizione, chiedendo di continuare ad utilizzare il libretto cartaceo personale. La domanda dovrà essere motivata da problemi oggettivi di connessione ad internet o altre ragioni di tipo personale.
3. Il libretto personale dell'alunno è un documento ufficiale di comunicazione fra scuola e famiglia e perciò deve essere conservato integro. In caso di smarrimento o parziale distruzione delle pagine, dovrà essere richiesto un secondo libretto, dietro pagamento di apposita quota fissata dal Consiglio di Istituto. L'eventuale dimenticanza a casa del libretto deve essere dichiarata all'inizio delle lezioni.
4. All'inizio dell'anno scolastico, chi esercita sull'alunno la patria potestà (e firmerà le giustificazioni o qualunque altra comunicazione scuola-famiglia) apporrà la propria firma sul libretto personale dinanzi al personale di segreteria; perciò il libretto deve essere portato a scuola quotidianamente per permettere in ogni momento il controllo delle firme e la trascrizione delle valutazioni e delle comunicazioni da parte dei docenti.
5. Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente le giustificazioni, a condizione che la loro firma sia stata depositata sul libretto.

Art.25

1. E' dovere dello studente presentare le giustificazioni di assenze o ritardi all'insegnante della prima ora di lezione.
2. Le giustificazioni (assenze, ritardi, mancanze, indisposizioni, ecc.) devono essere prodotte tramite registro elettronico dal genitore o dall'allievo maggiorenne.
3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro elettronico l'avvenuta o la mancata giustificazione.

Art. 26

Tutte le assenze devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola: per le modalità si fa riferimento alle disposizioni vigenti al momento.

Art. 27

*** ABROGATO *** (ex sanzioni a punti)

Art. 28

1. Il numero delle uscite anticipate nell'arco dell'anno scolastico (che devono avere comunque un carattere di eccezionalità) è consentito secondo le disposizioni vigenti al momento, e comunque per non più di due ore dal termine delle lezioni, salvo eccezioni da valutarsi su presentazione di richiesta motivata da parte di un genitore o dell'allievo, se maggiorenne.

Art. 29

In caso di indisposizione durante le lezioni, l'alunno minorenni può lasciare la scuola solo se accompagnato da un genitore o da persona delegata appositamente dal genitore in fase d'iscrizione.

Art.30

In caso di astensione collettiva dalle lezioni (come la partecipazione a manifestazioni studentesche), gli alunni devono presentare regolare giustificazione

Biblioteca

Art. 31

1. Presso l'Istituto è costituita la biblioteca, aperta al prestito dall'inizio dell'anno scolastico fino al 15 maggio.
2. Possono accedere al prestito gli allievi, il personale docente e non docente.

Art.32

Di norma gli allievi accedono alla biblioteca nelle ore di apertura della stessa, fissata dal docente responsabile con l'entrata in vigore dell'orario definitivo.

Art. 33

I libri in prestito (così come quelli ricevuti dagli allievi in comodato d'uso) devono essere utilizzati con la massima cura: non devono essere deturpati né alterati né smarriti; in caso contrario, il responsabile è tenuto a risarcire il costo o a sostituire il testo.

Art. 34

1. Tutti gli alunni possono consultare ed usare pubblicazioni, dizionari, guide ecc. previa autorizzazione del docente presente in classe nell'ora in cui gli stessi vengono usati.
2. I volumi devono essere restituiti alla fine dell'ora e comunque non oltre la fine della mattinata.
3. Non è consentito il prestito di tali pubblicazioni.

Palestra e attività sportiva

Art. 35

L'accesso alla palestra è consentito solo nelle ore di lezione e per manifestazioni autorizzate, in presenza di responsabili (insegnanti *o personale ausiliario*).

Art. 36

Per svolgere l'attività pratica è necessario un abbigliamento idoneo. La permanenza nello spogliatoio deve limitarsi al tempo strettamente necessario per il cambio di abbigliamento e per la cura dell'igiene personale.

Art. 37

Gli alunni esentati dall'attività pratica partecipano alle lezioni secondo le modalità indicate dal docente. Non è possibile allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente.

Art. 38

L'uso degli attrezzi e del materiale ginnico è consentito solo in presenza dell'insegnante. Per danni provocati deliberatamente, verrà richiesto un risarcimento, secondo procedura interna.

Art. 39

Gli spostamenti dall'aula, dal laboratorio o da altro locale, alla palestra e viceversa devono avvenire con la sorveglianza del docente.

Provvedimenti disciplinari

Art. 40

1. Tutti devono seguire, all'interno dell'Istituto, le regole fondamentali dell'educazione, della civile convivenza e della reciproca correttezza, evitando abusi di linguaggio e di comportamento. Nei casi di inosservanza si rimanda all'allegato Regolamento di Disciplina e alla normativa vigente.
2. In caso di danneggiamento all'ambiente scolastico, a risorse strumentali ed arredi, in costante considerazione dell'obiettivo di educare alla civile convivenza, saranno avanzate richieste di riparazione del danno, sostituzione o congruo contributo economico, come previsto da procedura interna.
3. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica stessa.
4. I provvedimenti sono sempre temporanei, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio di gradualità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Essi tengono conto della situazione personale dello studente.
5. L'allontanamento dalle lezioni, di regola non superiore ai quindici giorni, è disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari; nel periodo di allontanamento si provvederà, per quanto possibile, a mantenere un rapporto con lo studente e la famiglia onde favorire il successivo rientro nella comunità scolastica.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICO-AMMINISTRATIVA

Docente Coordinatore

Art. 41

Il Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico nomina un docente-coordinatore per ciascuna classe a cui saranno attribuiti i seguenti compiti:

- presiedere il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico e su sua delega;
- Verbalizzare tutte le riunioni del Consiglio di Classe;
- Curare i rapporti con la famiglia di ogni allievo;
- Coordinare l'attività didattico/formativa e di sostegno/recupero con i colleghi e, ove necessario, con gli uffici;
- Raccogliere le esigenze didattiche delle componenti del Consiglio di classe, per trasmetterle al Dirigente ai fini di una programmazione generale.

Art. 42

L'albo della scuola è costituito, come da normativa vigente dall'albo WEB presente sul sito.

Art. 43

I collaboratori scolastici, nel rispetto del piano annuale loro assegnato per la suddivisione delle mansioni, si dispongono nei corridoi ai cambi d'ora e coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante l'ingresso, l'uscita, gli spostamenti interni ed in ogni circostanza in cui il personale docente sia impedito o non possa legittimamente esercitare la sorveglianza, non ne sia prevista la presenza o abbisogni di collaborazione.

Art. 44

I collaboratori scolastici verificano, specie alla prima ora, che ogni classe abbia l'insegnante, avvertendo subito la Segreteria di eventuali assenze impreviste e assicurando la vigilanza in attesa della sostituzione.

Art. 45

Tutti i giorni, i collaboratori scolastici devono iniziare il servizio verificando che non ci siano situazioni anomale o di pericolo ed eventuali danni, anche dovuti ad intrusioni notturne.

Art. 46

I collaboratori scolastici, al termine delle lezioni, devono verificare la chiusura delle finestre e delle porte dei locali loro affidati. Devono altresì riferire su eventuali danni riscontrati o situazioni giudicate anomale.

Art. 47

Durante le ore a disposizione per completamento servizio, i Docenti devono essere reperibili all'interno della scuola, come previsto da circolari organizzative interne, per sopperire ad eventuali necessità di improvvise sostituzioni.

Art. 48

L'intervento di personale estraneo nell'attività didattica deve essere autorizzato preventivamente dal Dirigente.

Art. 49

Gli estranei, anche genitori, non possono essere ammessi ai piani dell'edificio e alle classi se non autorizzati dal Dirigente per esigenze particolari.

Art. 50

Il presente Regolamento è affiancato dal Regolamento di Disciplina degli alunni (da cui si desumono i comportamenti punibili e le relative sanzioni) e dal Piano di Sgombero Rapido, disposto dal Servizio di prevenzione e protezione della Scuola.

Art. 51

Il presente Regolamento, insieme alle norme per lo sgombero rapido dell'edificio sono pubblicate sull'albo WEB

Art. 52

Il Dirigente Scolastico è autorizzato a disporre le norme eventualmente necessarie per l'attuazione del presente Regolamento, ad effettuare eventuali modifiche o integrazioni nell'ambito dei suoi compiti organizzativi e gestionali, riferendo al Consiglio di Istituto sulle modifiche o integrazioni apportate.

Art. 53

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche ai sensi del Dgls 297/94 art. 42.